

SORVEGLIANZA SANITARIA

approfondimento di pagina 24

La “sorveglianza sanitaria”, demandata al Medico competente, nominato dal datore di lavoro, consiste nell’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria è effettuata (art. 41):

- nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva ex art. 6 del d.lgs. 81/2008;
- ogniqualvolta il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità, b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Si noti come il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42, qualora le misure indicate dal medico competente prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, sia tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

Le visite mediche cui si sottopone il lavoratore sono: a) **preventive**, per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro; b) **periodiche**, la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma, una volta all’anno. Tale periodicità può peraltro assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio; c) **ulteriori visite** che sono effettuate:

- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione;
- alla cessazione del rapporto di lavoro;
- preventive in fase preassuntiva;
- precedenti alla ripresa del lavoro;
- a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni.

Le visite sono a spese del datore di lavoro. Le visite infine, non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

